



Disciplina della combustione sul luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali nel territorio comunale di Castel San Giovanni, ai sensi degli articoli 256-bis e 182, c. 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006

Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 8/2019)¹
(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

- Che la pratica agricola che consente la mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici rappresenta non solo una gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione, ma determina anche un controllo indiretto delle fonti di inoculo, oltre ad evitare la propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici, nonché al vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche e dei centri di raccolta;
- Che sul territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole, per lo più di modeste dimensioni, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di trasportare o conferire i residui agricoli ai centri di raccolta, e che l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, può innescare incendi, soprattutto nel periodo estivo e, comunque, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesti idrogeologici;

VISTI

- a) Il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "*Norme in materia ambientale*" e, nello specifico:
 - L'articolo 182, c. 6-bis, introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 11.08.2014;
 - L'articolo 184, c. 3, lett a), come modificato dall'art. 11 del D.lgs. n. 205 del 03.12.2010;
 - L'articolo 185, come sostituito dall'art. 13 del D.lgs. n. 205 del 03.12.2010;
- b) La Legge 21.11.2000, n. 353 "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*";
- c) La Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1.172 del 02.08.2017 "*Approvazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021*";
- d) Il nuovo Regolamento Forestale della Regione Emilia Romagna, Regolamento Regionale 1 agosto 2018, n. 3, approvato con decreto presidenziale n. 122 del 30 luglio 2018, che dal 15.09.2018 sostituisce le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale dell'Emilia Romagna, approvate con la Delibera della Giunta Regionale n. 182 del 31/05/1995;
- e) Gli articoli 13, 50 e 54, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

¹ *La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.*
Settore Sviluppo Urbano – Ufficio Ambiente

- f) La legge n. 116, del 11.08.2014 *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*, la quale, all'articolo 14, comma 8, lettera b), aggiungendo il comma 6-bis, all'articolo 182 del D.lgs. n. 152/2006, non considera più come rifiuti i materiali vegetali come gli scarti legnosi o erbacei, quali tralci, ramaglie, residui da potatura ed estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e dei fossi, se in quantità non superiori a 3 metri steri ad ettaro al giorno, nel luogo di produzione, stabilendo che:
"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
- g) Le disposizioni dettate dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, e dal comma 5, dell'art. 58, del Regolamento Forestale della Regione Emilia Romagna, le quali stabiliscono che per procedere agli abbruciamenti di materiale vegetale di risulta da lavori agricoli, è necessario darne preventiva comunicazione alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, al numero verde, operativo 24 ore su 24, 800841051;

RICHIAMATO

Il *"Regolamento comunale per la disciplina, la gestione e la tutela del verde pubblico e privato"*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4, del 22.03.2016, ed in particolare l'art. 58: Articolo 58 *"Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte"*, il quale stabilisce inoltre che è vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere allo scopo di eliminare l'erba e le canne, e che il materiale di risulta non potrà essere bruciato, salvo diverse disposizioni da parte degli Enti preposti alla vigilanza antincendio vigenti;

RAVVISATA

La necessità di garantire forme di smaltimento controllato di materiale combustibile, allo scopo di ridurre i rischi che esso potenzialmente può rappresentare per la pubblica incolumità, in forza di quanto disposto dal secondo periodo del comma 6-bis dell'articolo 182 del D.lgs. n. 152/2006;

RESTANDO

Fermi i divieti di abbruciamento stabiliti dall'art. 58, del Regolamento Forestale della Regione Emilia Romagna;

RICORDATO:

che con provvedimento sindacale n. 10 del 14.05.2019, il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore IV Sviluppo Urbano;

RICHIAMATO

l'art. 107 del decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO

che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castel San Giovanni è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali della Responsabile del Procedimento, del Responsabile del Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri sotterri indicati dagli articoli del predetto codice di comportamento;

STABILISCE

Che al di fuori dei periodi dichiarati dalla Regione Emilia Romagna di grave pericolosità, dichiarati dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dandone comunque obbligatoriamente preventivo avviso ai Vigili del Fuoco e al comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna fornendo il proprio nominativo, recapito telefonico e l'ubicazione dell'attività, tramite l'apposito

numero verde regionale 800841051², è consentita la combustione sul luogo di produzione, ovvero negli immediati dintorni, laddove le condizioni di sicurezza locali lo rendano necessario, dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali, nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni, a tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente:

- 1) La combustione potrà essere effettuata esclusivamente nel territorio rurale, come definito e delimitato dagli strumenti urbanistici comunali;
- 2) Durante tutte le fasi dell'attività di combustione e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante e continua vigilanza da parte del produttore dei residui vegetali o del conduttore del fondo, o di persona di loro fiducia, il quale deve essere presente con mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme;
- 3) E' vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di braci e focolai;
- 4) La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- 5) Il fumo della combustione non deve in ogni caso interessare edifici abitati o impedire la visuale lungo le linee di comunicazione;
- 6) Possono essere destinati alla combustione all'aperto, al massimo tre metri cubi steri (ovvero comprensivi dei vuoti) per ogni ettaro del fondo al giorno, dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f)³ del D.Lgs. n. 152/2006, provenienti dal fondo in cui sono stati prodotti, in quanto costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;
- 7) La combustione deve svolgersi nei seguenti orari e periodi:

dal 1 aprile al 30 settembre	Dalle 6,00 alle 10,00 (ora di fine combustione) Dalle 17,00 alle 21,00 (ora di fine combustione)
Dal 1 ottobre al 31 marzo	Dalle 8,00 alle 17,00 (ora di fine combustione)

- 8) Dovranno in ogni caso essere rispettate tutte le Prescrizioni di massima e di polizia forestale dell'Emilia Romagna;
- 9) Nelle fasce adiacenti alle vie stradali e ferroviarie, entro una fascia di rispetto di 30 metri non possono essere accesi fuochi;
- 10) Resta vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dai residui vegetali diversi da quelli elencati all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006;
- 11) Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 sono recuperate per la distribuzione sul terreno ai fini nutritivi ed ammendanti;
- 12) E' vietata in ogni caso la combustione nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, individuati con apposito atto dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile ed in cui verrà dichiarato lo "*stato di pericolosità*", e nei quali troveranno applicazione i divieti nonché le sanzioni di cui all'art. 10, commi 6 e 7, della Legge 21 novembre 2000, n. 353;
- 13) E' vietata la combustione del materiale di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, qualora quest'ultimo venisse ad essere mischiato con rifiuti di altra natura, non oggetto della deroga prevista dall'art. 182, comma 6-bis, del D.lgs. n. 152/2006;
- 14) Per l'abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli, fermo restando che l'abbruciamento deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l'avviso, il terreno su cui si effettua l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco;
- 15) si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide;
- 16) l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli deve, comunque, avvenire sul luogo di produzione, raggruppando il suddetto materiale in piccoli cumuli e nei limiti di quanto previsto per le normali pratiche agricole dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti;
- 17) la realizzazione e l'accensione di carbonaie situate in apposite piazzole esistenti o in altri luoghi idonei comunque ripuliti dalla vegetazione erbacea ed arbustiva facilmente infiammabile, è concessa a condizione che vengano adottati i necessari accorgimenti idonei ad impedire la dispersione e la diffusione delle braci, delle faville e delle scintille e che con il preventivo avviso deve essere comunicata la durata dell'attività;
- 18) Sono comunque fatte salve le prescrizioni connesse a emergenze di carattere fitosanitario stabilite con strumenti dell'autorità competente in materia di tutela fitosanitaria.

² Ai sensi del comma 6, dell'art. 58, del Regolamento Forestale Regionale, l'abbruciamento non necessita del preventivo avviso se viene effettuato a distanza maggiore di 100 metri dai boschi, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno, dai terreni saldi, dai terreni saldi arbustati o cespugliati.

³ materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Nei casi di cui ai punti precedenti, il fuoco deve essere comunque sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.

Sono sempre fatti salvi eventuali provvedimenti e ordinanze delle autorità di Protezione Civile che possono in ogni caso sospendere le deroghe ai divieti di accensione dei fuochi di cui ai punti precedenti.

In caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui e periodi diversi da quelli indicati ai punti 6) e 7), l'attività dovrà essere preceduta da una comunicazione da inviare all'Ufficio Ambiente del Comune ed ai Vigili del Fuoco, almeno 48 ore prima dell'avvio della prima operazione.

Il Comune, anche su segnalazione dei Carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, ha la facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli e forestali all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

PONE IL DIVIETO

Di operare abbruciamenti al di fuori dei casi, delle condizioni e delle modalità sopra descritte ed in particolare è vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere allo scopo di eliminare l'erba e le canne, stabilendo che il materiale di risulta non potrà essere bruciato, salvo diverse disposizioni da parte degli Enti preposti alla vigilanza antincendio vigenti;

AVVERTE

Che per l'inosservanza del presente provvedimento, si applicano, ai sensi dell'art. 9, del Regolamento Forestale Regionale, le sanzioni previste dall'art. 15 della legge regionale n. 30 del 1981, ferme restando le sanzioni previste dalle normative statali e regionali di settore;

DISPONE

Che la vigilanza relativa all'applicazione del presente provvedimento è affidata al Comando di Polizia Municipale del Comune di Castel San Giovanni.

INFORMA

come disposto dal comma 4, dell'art. 3, della Legge n. 241/1990, che contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla sua notifica, nonché il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Castel San Giovanni, mercoledì 19 giugno 2019

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE SVILUPPO URBANO
ing. Silvano Gallerati

